

OCC - Prato

Vademecum

Vademecum per la presentazione della domanda di accesso alle procedure di sovraindebitamento presso l'Organismo di composizione della crisi (OCC) aggiornato alla data del 15.07.2022

Il vademecum fornisce indicazioni ai professionisti ai fini della fase istruttoria, della presentazione dell'istanza del debitore da depositare in Tribunale, dell'assistenza del debitore e di ausilio al gestore.

VADEMECUM

PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ACCESSO ALLE PROCEDURE DI SOVRAINDEBITAMENTO PRESSO L'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI (OCC) DI PRATO

PEC: occprato.legalmail.it.

1. - FASE INTRODUTTIVA DELLA PROCEDURA AVANTI L'OCC

1.1 — Deposito della domanda di accesso alle procedure presso l'OCC

La domanda si presenta all'OCC via pec all'indirizzo occprato@legalmail.it, oppure in forma cartacea presso la segreteria c/o Ordine Avvocati Prato.

1.2 — Contenuto della domanda

Il modulo va compilato in ogni sua parte e completato con i documenti e le informazioni indicate nella check list di cui all'Allegato A.

La domanda deve contenere sia il dettagliato elenco di passività (debiti) ed attività (ad es. beni mobili e/o immobili, stipendi, pensioni, compensi, apporti di finanza esterna, altre entrate).

Nel caso in cui il debitore sia assistito da un avvocato/advisor e necessario allegare la procura ad hoc.

1.3 — Costo fisso di accesso alla procedura non rimborsabile

All'atto del deposito deve essere versato un fondo spese non rimborsabile di € 500,00, oltre IVA, per l'accesso alla procedura, per la formulazione del preventivo e per le attività prodromiche.

Il versamento deve essere effettuato a mezzo bonifico, utilizzando il codice IBAN indicato nel modulo allegando la contabile di versamento alla domanda.

In mancanza di versamento della quota di cui sopra nel termine di sette giorni dal ricevimento/deposito della domanda, la stessa non sarà trattata, e l'OCC archiverà la pratica.

1.4 - Assegnazione della pratica al Gestore

A seguito del deposito della domanda e del versamento del fondo spese, il Referente dell'OCC provvede ad assegnare la pratica al Gestore secondo i criteri stabiliti dal regolamento dell'OCC.

Il Gestore accetta l'incarico con apposita dichiarazione, dopo aver verificato, sulla base dei documenti depositati dal debitore, l'assenza di motivi di incompatibilità.

In caso di incompatibilità di uno o più gestori, il Referente provvede tempestivamente alla sua sostituzione.

1.5 — Redazione del preventivo

A seguito dell'accettazione, l'OCC redige il preventivo dei costi della procedura secondo il Tariffario in vigore pubblicato sulla pagina web dell'OCC, prendendo a riferimento l'attivo realizzabile presunto ed il passivo dichiarato, individuati sulla base delle dichiarazioni riportate nella domanda e dei documenti ad essa allegati.

Nel caso in cui attivo realizzabile presunto e passivo dichiarato non siano ricavabili dalla domanda e/o dai documenti ad essa allegati, l'OCC richiede al debitore, o al di lui Legale se nominato, le integrazioni documentali indispensabili alla formulazione del preventivo.

In ogni caso il preventivo potrà essere modificato, nel corso dell'istruttoria, sulla base del valore della pratica che emergerà a seguito dell'esame del Gestore.

Il preventivo viene trasmesso al difensore, se nominato, o al debitore, all'indirizzo PEC o di e-mail ordinaria indicati nella domanda.

1.6 — Avvio della pratica o sua archiviazione

La pratica viene istruita soltanto a seguito del ricevimento, da parte dell'OCC, della comunicazione di accettazione del preventivo da parte del debitore.

In mancanza di accettazione del preventivo, l'OCC invierà un sollecito formale, via PEC o a mezzo raccomandata, assegnando un termine entro il quale il debitore dovrà comunicare l'accettazione del preventivo. Decorso il termine assegnato senza che il debitore abbia comunicato l'accettazione, la pratica verrà considerata definitivamente rinunciata e verrà archiviata.

2. - FASE ISTRUTTORIA

2.1 — Il primo incontro con il debitore

Intervenuta l'accettazione del preventivo da parte del debitore, il Gestore provvederà darà corso all'incarico ricevuto, fissando un incontro con il debitore ed il di lui difensore/advisor, se nominato. Nel corso dell'incontro — di cui viene redatto e conservato agli atti della procedura apposito verbale sottoscritto da debitore, difensore/advisor e gestori della crisi — il Gestore sente il debitore, vaglia i documenti già ricevuti e chiede al debitore le eventuali necessarie integrazioni, valuta la sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità del debitore alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, individuando con il medesimo quale procedura avviare tra quelle previste dal Codice della crisi, salva sempre la possibilità di mutare procedura in corso di istruttoria, laddove se ne presenti la necessità.

2.2 — Le procedure:

Le nuove procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento

Il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza di cui al d.lgs. 12 gennaio 2019, n.14 (in parte modificato dal D.lgs. 17 giugno 2022 n. 83) è entrato in vigore lo scorso 15 luglio ed ha sostituito, per le procedure iniziate con il deposito delle domande in Tribunale dal 15.07, i "Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio" disciplinati dalla l. 27 gennaio 2012 n. 3.

Sommario:

1 . Principi generali ambito applicativo, condizioni e competenza territoriale

• Ambito temporale

Nella parte quarta del CCII rubricata "Disposizioni finali e transitorie" è espressamente previsto che le nuove disposizioni non troveranno applicazione per le domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento depositate prima dell'entrata in vigore del Codice, che saranno definite ancora attraverso gli strumenti messi a disposizione dalla L. 3/12. Viceversa, come già accennato, per tutte le domande depositate dal 15.07 u.s. devono essere applicate le nuove norme contenute nel CCII.

• Ambito soggettivo

Ai nuovi strumenti possono accedere (con precise distinzioni), il consumatore, il professionista, l'imprenditore minore (c.d. sotto soglia), l'imprenditore agricolo, le start up innovative, e ogni altro debitore (p.e. società sottosoglia) non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali.

Si rammenta che l'art.2 comma 1 lettera d) definisce l'«impresa minore» come: l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore ad euro cinquecentomila. L'art. 66 del CCII tratta delle procedure familiari che, già disciplinate dall'art. 7bis L. 3/12, consentono ai membri della stessa famiglia, quando conviventi o quando il sovraindebitamento abbia un'origine comune di presentare un' unica risoluzione della crisi da sovraindebitamento. Si considerano membri della stessa famiglia oltre al coniuge, i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto. Sembra che le procedure c.d. familiari non comprendano la liquidazione controllata del patrimonio. Quando

uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni della sezione III del Codice che tratta del concordato minore. Quindi nel detto caso la procedura applicabile è quella riservata ai non consumatori.

- **Stato di sovraindebitamento**

I soggetti sopra elencati possono accedere alle procedure a loro dedicate se versano in stato di sovraindebitamento inteso quale stato di crisi o di insolvenza (art. 2 co.1 lett. c).

A tal proposito, l'art. 2 co.1 lett. a) e b) definisce:

a) la Crisi: lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi;

b) l'Insolvenza: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

- **Competenza**

La domanda deve essere presentata al Tribunale tramite un OCC costituito nel circondario del Tribunale competente, ovvero in quello in cui il debitore ha il centro dei propri interessi principali c.d. C.O.M.I. che, dunque, non è più il luogo di residenza e non necessariamente coincide con lo stesso.

A norma dell'art 27, commi 2 e3, del CCII il centro degli interessi principali del debitore si presume coincidente:

a) per la persona fisica esercente attività d'impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale;

b) per la persona fisica non esercente attività d'impresa, con la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, con l'ultima dimora nota o, in mancanza, con il luogo di nascita. Se questo non è in Italia, la competenza è del Tribunale di Roma.

c) per la persona giuridica e gli enti, anche non esercenti attività d'impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale o, se sconosciuta, secondo quanto previsto nella lettera b), con riguardo al legale rappresentante.

L'art 28 prevede che il trasferimento del centro degli interessi principali non rilevi ai fini della competenza quando è intervenuto nell'anno antecedente al deposito della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o di apertura della liquidazione giudiziale.

Qualora nel circondario del Tribunale competente non vi sia un OCC, i compiti e le funzioni dello stesso potranno essere svolti da un professionista o da una società di professionisti nominati dal Presidente del Tribunale competente o da un giudice delegato.

2. La procedura di Ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. da 67 a 73 CCII)

- **Presupposti di ammissibilità e contenuto del piano di Ristrutturazione**

I requisiti di ammissibilità per l'accesso alla procedura di ristrutturazione, che ha sostituito il Piano del consumatore disciplinato dagli artt. 12bis a 14bis l. 3/12, sono rimasti invariati e consistono nella condizione di consumatore, nell'assenza di altra esdebitazione nei 5 anni precedenti, o di averne beneficiato per due volte e nell'assenza di colpa grave, dolo o frode nella determinazione del sovraindebitamento.

La definizione di consumatore è contenuta nell'art.2 comma1, lettera e) e, cioè: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali. Capo III - Della società in nome collettivo Capo IV - Della società in accomandita semplice. Nota: il capo VI Della società in accomandita per azioni

E' rimasta inalterata la possibilità (solo per questa procedura) ai sensi dell'art 67, terzo comma, di falcidiare i debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, nonché (art .67 comma 5) di proseguire il rapporto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale alla condizione di essere in regola con i pagamenti o di essere rimesso in termini dal giudice.

È possibile prevedere (art. 67 comma 4) che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato dalla cessione dei beni immobili e mobili in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC. In

pratica è possibile falciadiare i crediti in parola che non trovano capienza nei beni del patrimonio del debitore.

Non è più presente invece la moratoria sino ad un anno per il pagamento dei crediti privilegiati dettato dall'art 8 co L3/12 e già ritenuta derogabile dalla Cassazione che ha ritenuto una dilazione superiore possibile con il consenso del creditore (Cass. 17391/2020; Cass. 27544/2019; Cass. 17834/2019).

Infine, immutato è il corredo documentale da allegare alla domanda di piano, che può avere un contenuto libero ma deve indicare in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi, nonché il contenuto della Relazione dell'OCC.

L'OCC, nella sua relazione deve, in particolare, indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (verifica del merito creditizio), non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta.

• **Fase istruttoria avanti il Tribunale**

Anche la fase istruttoria subisce alcune variazioni che meritano di essere evidenziate.

Nel piano ex L. 3/12 la verifica dell'ammissibilità era svolta direttamente all'udienza fissata per risolvere ogni contestazione sollevata dai creditori e, in quella circostanza, un impedimento ostativo all'ammissione era costituito dalla sua inidoneità ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili. Nella Ristrutturazione dei debiti del consumatore questo limite non esiste più e il giudice sottopone subito la domanda al vaglio dell'ammissibilità disponendo, in caso positivo, le pubblicità (che con la L. 3/12 erano rinviate all'omologa) in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero di giustizia, oltre alla comunicazione ai creditori ai quali deve indicare la PEC della procedura. Tale circostanza è utile in quanto dal momento della pubblicità si separano i creditori successivi e quelli anteriori, rispetto ai quali ultimi sono privi di effetto i pagamenti e gli atti dispositivi (art. 71 co.3).

La procedura conserva la fase di contraddittorio eventuale però in modo diverso: innanzitutto, il creditore deve comunicare all'OCC un indirizzo PEC pena la mancata ricezione delle successive comunicazioni che verranno effettuate in cancelleria.

Viene poi assegnato un termine di 20 giorni dalle comunicazioni entro il quale il creditore deve svolgere le eventuali osservazioni indirizzandole via PEC all'OCC: il mancato rispetto di questo nuovo formalismo rischia di minare il procedimento anche se i termini non vengono dichiarati essenziali (ma la circostanza può essere ovviata con la precisazione fatta dal giudice nell'ordine di comunicazione ai creditori).

Ricevute le osservazioni nei 10 giorni successivi, l'OCC, sentito il debitore, riferisce al giudice proponendo eventuali modifiche al piano: dunque, le osservazioni dei creditori giungono al giudice filtrate dall'OCC senza che di esse sia necessariamente prevista una discussione in udienza. Il giudice, infatti, in caso di contestazione della convenienza, omologa con sentenza qualora ritenga la domanda ammissibile giuridicamente e il piano fattibile, nonché idoneo a soddisfare il credito dell'opponente in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria, dal che si ricava che la funzione delle osservazioni è quello di stimolare il c.d. giudizio di resistenza sulla proposta, oltre che sollevare eccezioni sull'ammissibilità giuridica.

Modifiche sostanziali sono state introdotte alle limitazioni dei creditori a sollevare osservazioni al piano: nella L. 3/12 i creditori colpevoli di aver determinato o aggravato l'indebitamento del consumatore o violato i principi di cui all'art. 124 bis T.U.B. venivano esclusi dalle opposizioni o dai reclami aventi ad oggetto cause di inammissibilità, mentre l'art. 69 CCII li esclude dalla contestazione di convenienza.

Un'altra modifica rilevante attiene alle misure protettive che nella L. 3/12 non richiedevano un'espressa istanza del debitore ed erano limitate al provvedimento di sospensione delle esecuzioni in corso che ostacolassero la fattibilità del piano.

L'art. 70 co.4 stabilisce ora che il giudice, su istanza espressa del debitore da formulare con la domanda introduttiva, può disporre, la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità della proposta e, fino alla conclusione del procedimento, il

divieto delle azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati; a tale ultimo riguardo si richiama l'attenzione circa l'assenza di un ordine di trascrizione nei Registri immobiliari (nella L. 3/12 presente all'art. 12 bis co.3) che, però, può essere validamente sostituito dal divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione.

Il provvedimento protettivo può essere revocato in caso di atti di frode rilevati d'ufficio (per il tramite dell'OCC) o denunciati dai creditori, con i quali sul punto viene aperto un contraddittorio non necessariamente in presenza.

- **Omologa ed esecuzione**

Il dato più appariscente è legato alla forma della pronuncia che avviene ora con sentenza e non più con decreto.

In caso di diniego, il giudice, su istanza del debitore, dichiara aperta la liquidazione controllata: una disposizione analoga era assente nella L. 3/12, che permetteva la stessa soluzione solo attraverso una espressa e subordinata domanda nel ricorso iniziale volta ad ottenere la liquidazione, in difetto della quale la procedura si chiudeva con il semplice rigetto.

L'esecuzione è ricca di novità in quanto il nuovo istituto assegna direttamente al debitore il compito di dare esecuzione alla sentenza di omologa dietro vigilanza e controllo del gestore che ha il compito di riferire ogni sei mesi al giudice; al contrario l'art. 13 L. 3/12 prevedeva la nomina di un soggetto ad hoc che desse esecuzione al piano.

A conclusione dell'esecuzione (art. 71) l'OCC presenta una relazione finale volta a dare dimostrazione che il piano è stato eseguito integralmente e correttamente, circostanza che, oltre a condizionare la liquidazione del compenso (secondo quanto pattuito con il debitore), riempie una lacuna della L. 3/12 che permette al debitore di ottenere un provvedimento di certificazione dell'adempimento del piano da cui dipende il riconoscimento dell'esdebitazione verso i creditori concorsuali; viceversa, se il giudice non riconosce l'esatto adempimento e rimane inascoltato il suo invito a darvi esecuzione in un termine testé assegnato, procede con la revoca dell'omologa, sciogliendo ogni incertezza sulla mancata esdebitazione.

- **Revoca e conversione**

L'istituto della revoca dell'omologazione diverge di poco dalla disciplina già presente nell'art. 14 bis della L. 3/12 che la prevedeva come effetto di frode, inadempimento od inattuabilità del piano; ora viene introdotta la figura del P.M. come soggetto che può stimolarla (pur con le perplessità legate all'acquisizione della notizia); rimane invariata, invece, la revoca d'ufficio o su istanza dei creditori.

È stato, invece, fortemente contratto il termine decadenziale entro cui richiederne l'applicazione fissato in 6 mesi dalla relazione finale anziché due anni, frutto anche questo dell'introduzione del controllo finale dell'adempimento che favorisce l'emersione spontanea delle anomalie rispetto al piano.

Infine, è fortemente semplificata la conversione in procedura liquidatoria (ora art. 73) rimesso sempre, in qualunque caso di revoca, all'istanza del debitore o, in caso di frode o inadempimento, alla domanda dei creditori o del P.M., eliminando le poco utili distinzioni tra annullamento e risoluzione di cui era portatrice l'art. 14 quater L. 3/12.

3. Concordato minore

Nel Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza, tra le varie novità, si registra, l'istituto del concordato minore, disciplinato agli artt. 74 e ss. del DLgs. di attuazione della legge delega n. 155/2017.

Il campo di applicazione della procedura investe solo la cerchia di debitori di cui all'art. 2 comma 1 lett. c) (professionisti, imprenditore minore, o agricoltori, start up innovative, ecc.), escluso il consumatore, al quale è riservata, come detto, al piano di ristrutturazione dei debiti.

Si deve sottolineare che anche i professionisti, quindi pur estranei all'attività commerciale, possono accedere a questa procedura.

Inoltre dall'esame dell'art. 74, primo e secondo comma si deduce che: il concordato minore è, principalmente, finalizzato alla prosecuzione dell'attività. In ogni altro caso, (intendendosi quelli nei quali non sia possibile proseguire l'attività) invece, può essere proposto esclusivamente quando è previsto l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori. Non sono, previsti specifici parametri quantitativi di riferimento, a differenza del concordato preventivo liquidatorio (art. 84 comma 4 del Codice della crisi). La valutazione del requisito è rimessa all'apprezzamento del giudice.

L'accesso alla procedura è, inoltre, semplificato quanto alla forma: a mente del comma 3, infatti, la proposta di concordato minore ha un contenuto libero, ma deve indicare i tempi e le modalità per superare la crisi, il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti in qualsiasi forma, nonché l'eventuale suddivisione dei creditori in classi.

La domanda è formulata, ai sensi dell'art. 76, tramite un OCC; anche in questo caso pare non necessaria l'assistenza del legale; tuttavia, la complessità del procedimento la consiglierebbe.

L'OCC svolge le funzioni che, nel concordato preventivo, spetterebbero al professionista che assiste l'imprenditore nella redazione del piano e al professionista indipendente incaricato dell'attestazione. Secondo la Relazione Illustrativa, l'organismo assume un duplice ruolo: quello di consulente del debitore e, al tempo stesso, di garante della proposta, nei confronti del tribunale e dei creditori. Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'OCC sulle cause dell'indebitamento e sulla diligenza del debitore. La relazione deve anche fornire elementi per valutare la proposta e la sua convenienza rispetto alla liquidazione.

Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, (art 76 comma 5) il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.

Entro sette giorni dall'incarico, l'OCC ne dà notizia all'Agente della riscossione e agli Uffici fiscali, anche degli enti locali, affinché comunichino, nei successivi 15 giorni, il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.

Il procedimento si svolge davanti al Tribunale in composizione monocratica e si connota, oltretutto per la semplicità, anche per il ruolo dell'OCC, che cura l'esecuzione del decreto del giudice (comma 3 dell'art. 77).

L'art. 78 dispone che, su istanza del debitore, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

Al pari del concordato preventivo, ai fini dell'approvazione del concordato minore ex art. 79 è richiesta la maggioranza assoluta dei crediti (e non più il raggiungimento del 60% come previsto dall'art. 11 della L. n. 3 del 2012). È previsto, inoltre, il meccanismo del silenzio assenso ai fini del calcolo dei voti favorevoli.

Quando un unico creditore è titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato minore è approvato se, oltre alla maggioranza di cui al periodo precedente, ha riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto. Quando sono previste diverse classi di creditori, il concordato minore è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta anche nel maggior numero di classi.

Salvo patto contrario, il concordato minore delle società produce i suoi effetti anche per i soci illimitatamente responsabili (art.79, quarto comma).

Il concordato minore non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso, salvo che sia diversamente previsto (art 79, quinto comma).

In presenza dei requisiti giuridici e di fattibilità economica del piano, in mancanza di contestazioni dei creditori, seguirà l'omologazione con sentenza, ed eventualmente la sua trascrizione. Anche in presenza di contestazioni, però, il tribunale, sentiti il debitore e l'OCC, omologa il concordato, se ritiene possibile il soddisfacimento del creditore opponente in misura non inferiore a quello che otterrebbe nel caso dell'alternativa liquidatoria. Il giudice omologa il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'Amministrazione finanziaria – quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento della maggioranza di cui all'art. 79 del Codice della crisi – se, sulla base delle risultanze della relazione dell'OCC, la proposta è comunque conveniente per l'Erario rispetto all'alternativa liquidatoria.

Con il decreto di cui al comma 1 dell'art 78 di apertura del procedimento, il giudice nomina un commissario giudiziale perché svolga, a partire da quel momento, le funzioni dell'OCC nei seguenti casi:

- a) è stata disposta la sospensione generale delle azioni esecutive individuali e la nomina appare necessaria per tutelare gli interessi delle parti;
- b) è proposta domanda di concordato in continuità aziendale, con omologazione da pronunciarsi ai sensi dell'articolo 112, comma 2;
- c) la nomina è richiesta dal debitore.

In questi casi tutti gli adempimenti previsti a carico dell'OCC che ha depositato l'istanza sono a carico del Commissario giudiziale nominato.

Ai sensi dell'art. 81, è previsto che l'esecuzione del concordato minore avvenga sotto il controllo dell'OCC. Terminata l'esecuzione, l'OCC sottopone il rendiconto al giudice, che – in caso di approvazione – procede, poi, alla liquidazione del compenso, tenuto conto di quanto eventualmente pattuito con il debitore.

Omologazione

Il giudice omologa verificata l'ammissibilità giuridica, la fattibilità del piano, il raggiungimento delle maggioranze e in mancanza di contestazioni.

Quando uno dei creditori contesta la convenienza, l'omologa interviene lo stesso se il credito è soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria;

Il giudice omologa anche in caso di adesione negata dall'amministrazione finanziaria o degli enti di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza se la proposta di soddisfacimento degli stessi è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria (c.d. Cram down).

Si è inasprita la reazione verso i creditori che hanno concesso finanzia senza considerare il merito creditizio del debitore ai quali la legge ora (art. 80 co. 4) inibisce di sollevare opposizione all'omologa per ragioni di convenienza (cfr art. 12 co.3ter L. 3/12).

In caso di diniego all'omologa, il giudice provvede con decreto motivato reclamabile, dichiarando inefficaci le misure protettive accordate e, su istanza del debitore, dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata. In caso di frode, l'istanza di accesso alla procedura di liquidazione controllata può essere proposta anche da un creditore o dal P.M.

In presenza di condotte dolose o colpose del debitore, ai sensi dell'art. 82, è possibile anche la revoca del concordato minore. La revoca, ovvero la risoluzione del concordato minore determinerà la conversione nella procedura liquidatoria ex art. 83 del Codice della crisi.

4.0 Liquidazione controllata del sovraindebitato (artt. da 268 a 277)

L'art. 268 del CCII dispone che il debitore in stato di sovraindebitamento possa domandare con ricorso al Tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2, l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni.

4.a) . Presupposti di ammissibilità e presentazione della domanda

Legittimati al deposito della domanda di liquidazione sono tanto il debitore in stato di sovraindebitamento (che abbraccia sia lo stato di crisi che di insolvenza), quanto i creditori solo in caso di insolvenza del debitore ed in caso in cui l'ammontare complessivo dei debiti scaduti risultanti dall'istruttoria sia superiore a € 50.000.

In fase di recepimento della direttiva insolvency, il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2022 ha abrogato il disposto contenuto nell'art. 268 CCII che prevedeva la possibilità per il P.M. di presentare domanda di liquidazione controllata per l'imprenditore in stato di insolvenza.

Quando l'accesso alla procedura è richiesto dai creditori, il debitore può respingerlo se l'OCC attesta, su richiesta del debitore, che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie, o può chiedere di accedere ad un'altra procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui al capo II del titolo IV (ristrutturazione dei debiti o concordato minore).

Il debitore può depositare personalmente la domanda (senza necessità di assistenza legale), con "assistenza" dell'OCC.

Al ricorso deve essere allegata la Relazione redatta dall'OCC sulla sola completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda – che, però, non è più analiticamente indicata dalla legge come nell'art. 14 ter co.3 L. 3/12 e che, pertanto, non si capisce quale sia né come possa essere ritenuta "completa" – oltre ad illustrare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

Sparisce invece l'esigenza di illustrare le cause del sovraindebitamento, la diligenza nell'assumere le obbligazioni e le ragioni che hanno impedito l'adempimento così come ogni riferimento agli atti di frode compiuti nel passato.

4.b). Apertura della liquidazione

Il Tribunale, verificata la sussistenza dello stato di sovraindebitamento e verificata la relazione dell'OCC dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione controllata, che produce i suoi effetti anche nei confronti degli eventuali soci illimitatamente responsabili e, come una qualsiasi sentenza di liquidazione giudiziale:

- a) nomina il giudice delegato;
- b) nomina il liquidatore confermando l'OCC o, per giustificati motivi, scegliendo nell'elenco dei gestori della crisi;
- c) ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
- d) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco, un termine non superiore a 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore la domanda di restituzione, rivendicazione o di ammissione al passivo;
- e) ordina al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzarne l'utilizzo;
- f) dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della giustizia e, se il debitore svolge attività d'impresa, anche la pubblicazione presso il registro delle imprese;
- g) ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti se vi sono beni immobili o mobili registrati.

La sentenza produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

Aumentando le assonanze con la procedura di liquidazione "maggiore", quella controllata detta una disciplina dei rapporti pendenti che ne determina la loro sospensione fin a quando il liquidatore non dichiara di volervi subentrare ovvero di sciogliersi.

Elemento di assoluta novità è la produzione degli effetti naturali della sentenza attraverso il richiamo delle disposizioni di cui agli artt. 143, 150 e 151 CCII in virtù dei quali i rapporti processuali si interrompono, le procedure esecutive e cautelari sono vietate e si apre il concorso dei creditori, circostanze che fanno chiaramente intendere come operi uno spossessamento completo dei beni del debitore al netto di quelli già indicati dall'art. 14 ter L. 3/12 sottratti alla liquidazione e che si concentrano nei beni impignorabili e in quanto stabilito dal giudice a garanzia del mantenimento proprio e della propria famiglia.

4.c). Esecuzione

Totalmente nuova è l'attività del liquidatore che è ora scandita analiticamente dalla legge:

1. Entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, aggiorna l'elenco dei creditori;
2. Entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione, completa l'inventario dei beni del debitore e redige un programma, in ordine a tempi e modalità della liquidazione, che deve assicurare la ragionevole durata della procedura. Il programma è depositato in cancelleria e approvato dal giudice delegato;
3. Scaduti i termini per la proposizione delle domande (fissati dal giudice nella misura massima di 60 giorni dalla sentenza), predisporre un progetto di stato passivo e lo comunica ai creditori che, nel termine di 15 giorni, possono proporre osservazioni:
 - in assenza di osservazioni al progetto, forma lo stato passivo, lo deposita in cancelleria e ne dispone l'inserimento nel sito web del Tribunale o del Ministero della giustizia;
 - in caso di osservazioni che ritiene fondate, predisporre entro 15 giorni un nuovo progetto di stato passivo che comunica nuovamente;
 - in presenza di contestazioni non superabili, rimette gli atti al giudice il quale provvede alla definitiva formazione del passivo con decreto motivato;
4. Provvede alla formazione di un progetto di riparto da sottoporre all'autorizzazione del giudice, per la distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa comunicazione al debitore e ai creditori, con termine non superiore a 15 giorni per eventuali osservazioni.

Una delle questioni che ha fatto a lungo dibattere i tribunali e che merita una piccola parentesi oggi risolta dal Codice, riguarda la possibilità di ammettere o meno le domande di precisazione del credito tardive (ovvero, oltre il termine fissato dal giudice a pena di inammissibilità, non superiore a 60 giorni dalla sentenza, per la presentazione di domande di restituzione, rivendicazione o di ammissione al passivo).

Il CCII lo consente previa prova da parte dell'istante che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile ed entro 60 giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo.

Peraltro, rimangono invariate le azioni che può esercitare o proseguire il liquidatore, autorizzato dal giudice delegato, per il recupero dei beni compresi nel patrimonio del debitore e per la dichiarazione di inefficacia degli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del cod. civ..

Il programma di liquidazione è eseguito dal Liquidatore che ogni 6 mesi riferisce al giudice

delegato e, al termine, deposita il rendiconto. Il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell'incarico del liquidatore ed è negativamente valutato ai fini della liquidazione del suo compenso.

Il Giudice, se approva il rendiconto, provvede alla liquidazione del compenso del liquidatore, ovvero indica le opportune rettifiche ed integrazioni da apportare e fissa un termine per il loro completamento, decorso il quale, se non adempiute, provvede alla sostituzione del liquidatore e ne tiene conto nella liquidazione del suo compenso.

4.d) Chiusura ed esdebitazione

La liquidazione controllata si chiude con decreto con cui il giudice, su istanza del liquidatore, autorizza il pagamento del suo compenso e lo svincolo delle somme eventualmente accantonate. Nulla cambia per i creditori con causa o titolo posteriore all'esecuzione della pubblicità della sentenza di apertura della procedura, che non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione, né per i crediti sorti in occasione e in funzione della liquidazione, che saranno soddisfatti in prededuzione con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca.

Infine, novità importanti riguardano l'esdebitazione del soggetto sovraindebitato in quanto, nella liquidazione controllata, opera di diritto a seguito del decreto di chiusura della procedura o comunque decorsi tre anni dalla sua apertura, con decreto motivato del Tribunale e reclamabile dal P.M. o dai creditori nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.

L'esdebitazione ex art. 280 CCII è, però, esclusa se il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, o se ha riportato condanna per bancarotta o per delitti connessi con l'attività d'impresa, se ha ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura, se ha beneficiato nei 5 anni precedenti di altra esdebitazione o comunque se ne ha già beneficiato per 2 volte.

Restano esclusi dall'esdebitazione (art 278):

- a) gli obblighi di mantenimento ed alimentari;
- b) i debiti per il risarcimento del danno da fatto illecito nonché le sanzioni pecuniarie penali ed amministrative che non siano accessorie a debiti estinti.

5.0 L'esdebitazione del sovraindebitato incapiente (artt. da 278 a 283)

Quanto, infine, all'esdebitazione del debitore incapiente, l'art. 283 CCII richiama integralmente la disciplina di cui all'art. 14 quaterdecies L. 3/12 aggiunto dalla L. 176/2020 in sede di conversione del d.l. 137/2020.

Può accedervi il debitore:

- a) persona fisica;
- b) meritevole;
- c) che non ha compiuto atti in frode;
- d) che non ha concorso con dolo o colpa grave alla formazione del suo indebitamento;
- e) che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura.

L'accesso all'esdebitazione è consentito una sola volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice, laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al 10%. Tale valutazione deve essere condotta su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all'assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE.

La domanda è presentata tramite l'OCC unitamente alla documentazione individuata dalla legge e della Relazione particolareggiata dello stesso Gestore.

Il giudice concede l'esdebitazione con decreto reclamabile che è comunicato al debitore e ai creditori che possono proporre opposizione nel termine di 30 giorni decorsi i quali, instaurato se necessario il contraddittorio, il giudice conferma o revoca il beneficio.

Nuovi, invece, i doveri dell'OCC che, nei quattro anni successivi al deposito del decreto che concede l'esdebitazione, vigila sul tempestivo deposito da parte del debitore della dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti e, se il giudice ne fa richiesta, compie le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di eventuali sopravvenienze.

2.3 — I documenti richiesti

Sempre in sede di primo incontro, il Gestore esamina l'esistenza dei documenti che la legge richiede ai fini del deposito in Tribunale.

Le istanze devono infatti essere corredate da tutti i documenti necessari ad attestare la situazione rappresentata dal debitore, da verificarsi a cura del Gestore.

Nel corso dell'istruttoria, il debitore dovrà comunicare tempestivamente al Gestore eventuali novità o cambiamenti occorsi alla sua situazione personale e/o patrimoniale, producendo i relativi documenti (ad es. in caso di cambio dell'occupazione o di avvio di contenzioso o di procedimenti esecutivi o di altra natura; di presentazione dichiarazione dei redditi e bilanci, etc.).

In mancanza di uno o più documenti indispensabili all'istruzione della pratica, verrà fissato un termine per la produzione della documentazione integrativa da consegnare al Gestore e, in mancanza di tempestivo adempimento, l'OCC considererà l'istanza rinunciata.

2.4 — Circolarizzazione del passivo ed accesso alle banche dati

Il Gestore procede alla circolarizzazione del passivo, inviando PEC o raccomandata ai creditori come individuati dal debitore e dai documenti prodotti, al fine di ricostruire con esattezza il debito esistente.

Il Gestore, anche al fine di verificare che il debitore non abbia compiuto atti in frode ai creditori, può comunque accedere ai dati dell'anagrafe tributaria, ai sistemi di informazioni creditizie, alle centrali rischi ed alle altre banche dati pubbliche, ivi compreso l'archivio centrale informatizzato di cui all'art. 30 ter comma 2 del D. Lgs. n. 141/2010, sulla base dell'autorizzazione del tribunale di Prato in data 12.10.2017 (All.B). Si noti che il Codice della crisi non contiene una specifica norma come invece era previsto dalla legge 3/2012.

Una volta raccolti tutti i dati, il Gestore verifica l'attendibilità dei documenti prodotti e delle informazioni rese ai fini della attestazione di completezza e di veridicità dei dati forniti dal debitore.

2.5 — Attestazione di fattibilità / Relazione particolareggiata

Acquisita la documentazione, effettuate le verifiche necessarie e svolte tutte le valutazioni utili al caso, il Gestore convoca nuovamente il debitore unitamente al difensore/advisor, se nominato, al fine di fornire il proprio parere sulla fattibilità del piano o della proposta avanzata e, all'esito, di sottoporre il documento con cui — se ne ricorrono i presupposti - il Gestore formula l'attestazione sulla fattibilità del piano contenuto nella proposta di accordo (art. 9, comma 2), ovvero la relazione particolareggiata sul piano del consumatore (art. 9, comma 3 bis) o sulla domanda di apertura della Liquidazione (art. 14 ter, comma 3).

3. - L'ISTANZA DEL DEBITORE DA DEPOSITARE IN TRIBUNALE

3.1 — Contenuto dell'istanza

A conclusione dell'attività istruttoria svolta dal Gestore come sopra descritta, il Debitore deve redigere e fornire all'OCC l'istanza introduttiva della procedura prescelta, specificando, in separati capitoli:

- a) Identificazione del debitore e premessa introduttiva sui presupposti di ammissibilità alla procedura prescelta;
- b) Descrizione della situazione patrimoniale e della consistenza reddituale del debitore;
- c) Passivo ed esposizione debitoria;
- d) Indicazione delle cause dell'indebitamento e diligenza del debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- e) Descrizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- f) Resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni ed indicazione degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;
- g) Indicazione degli atti del debitore impugnati dai creditori, se esistenti;
- h) Indicazione delle spese correnti per il mantenimento del debitore e della sua famiglia;
- i) La proposta.

3.2 — Deposito

Insieme all'istanza e ai relativi documenti, deve essere allegata l'attestazione di fattibilità / relazione particolareggiata dell'OCC sottoscritta dal Gestore che l'ha redatta.

In riferimento al Tribunale di Prato, l'istanza, con i relativi allegati, va depositata presso la cancelleria fallimentare.

All'atto del deposito occorre versare telematicamente un contributo unificato di euro 98,00, oltre a diritti pari ad euro 27,00.

L'adempimento viene svolto dal difensore/advisor del debitore, che avrà cura di redigere anche la nota di iscrizione a ruolo, diversamente sarà lo stesso utente a provvedere al deposito del ricorso e alle incombenze di cui sopra.

4. — L'ASSISTENZA DEL DEBITORE E L'AUSILIO DEL GESTORE

Per la presentazione della domanda avanti al Tribunale non vi è obbligo di assistenza tecnica.

ALLEGATO A

ELENCO DOCUMENTI UTILI PER L'ATTIVITA' DEL GESTORE E PER IL DEPOSITO DELL'ISTANZA

1. Certificato di residenza
2. Certificato di stato di famiglia
3. Numero e descrizione dei componenti il nucleo familiare conviventi e non
4. Elenco creditori: banche (fidi, mutui, finanziamenti, etc.), finanziarie, leasing ed indicazione dei relativi importi
5. Ultime tre dichiarazioni dei redditi
6. Ultime tre buste paga e contratto di lavoro
7. Visura ipotecaria nazionale
8. Rogito acquisto /vendita case /immobili degli ultimi 5 anni
9. Atti di disposizione del patrimonio in genere
10. Contratti di mutuo (completi di piano di ammortamento) e contratti bancari in essere
11. Contratti fideiussori
12. Visure catastali, per nominativo sul territorio nazionale
13. Visura PRA storica nominativa relativa ai veicoli in proprietà
14. Perizia di stima o valutazione commerciale del valore di mercato dell'immobile
15. Certificato CR (Centrale Rischi) Banca d'Italia ultimi 5 anni
16. Certificato CAI (Centrale d'Allarme Interbancario) Banca d'Italia
17. Risultanze CRIF o altre banche dati SIC (Sistemi d'Informazione Creditizia)
18. Estratti conto corrente (intestati e/o cointestati) e movimenti bancari degli ultimi 5 anni
19. Libretti postali o bancari, titoli azionari e obbligazionari (conti titoli e conti deposito), polizze vita, contratti assicurativi e altri strumenti di raccolta del risparmio
20. Elenco spese occorrenti per il sostentamento proprio e della propria famiglia (fotocopia delle bollette dell'ultimo anno per le utenze, polizze assicurative, bolli auto, spese scolastiche, spese mediche, etc.)
21. Cassetto fiscale
22. Cassetto previdenziale
23. Estratto di ruolo Agenzia Entrate Riscossione (ex Equitalia)
24. Avvisi bonari o irregolari inviati dall'Agenzia delle Entrate
25. Certificato aggiornato dei carichi pendenti rilasciato dall'Agenzia delle Entrate
26. In caso di società: i bilanci e le scritture contabili degli ultimi tre anni con attestazione di conformità
27. Atti di causa o di esecuzioni pendenti ove esistenti
28. Indicazione di eventuali crediti da incassare, anche se futuri
29. Visura camerale storica
30. Visura protesti
31. In caso di Piano del consumatore e Liquidazione, acquisire certificato penale carichi pendenti e casellario generale
32. Autocertificazioni che verranno eventualmente richieste dal Gestore